

SEZIONE 03

3.

**PIANO
TRIENNALE DEL
FABBISOGNO**

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che al comma 2 reca: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente". E che nel successivo comma 3 reca: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...)"

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

VISTI:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

- il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

VISTO inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figurano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e il Piano Triennale delle Azioni Positive;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n.79 del 24/10/2022 avente ad oggetto "Approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.113/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 14/09/2023 avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE (Art. 33 D.lgs. n. 165/2001) - ANNO 2023";

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, con cui è stato aggiornato l'Allegato 4/1- Principio contabile applicato concernente la programmazione;

RILEVATO che il DL n.34/2019 convertito dalla Legge 58/2019 e del relativo DM di attuazione del 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente evidenziando che la stessa capacità assunzionale dei comuni si misura sulla base delle loro entrate, attraverso un meccanismo che "premia", tra l'altro, gli enti maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti, andando a superare la logica del turnover ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Considerato che:

-in relazione alla RICOGNIZIONE DEI LIMITI FINANZIARI E STRUTTURALI, l'art. 1 co 557 legge 296/2006 individua il limite generale di spesa del personale, ancorandolo a quella relativa alla media del triennio 2011/2013, che per il Comune di Vasanello tale limite è pari a € 916.588,73;

-l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 individua invece il limite della spesa flessibile, ancorandola a quella registrata nell'anno

2009 e che tale limite per il Comune di Vasanello risulta essere pari a € 27.649,37;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 15/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l'Ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'Ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

Considerato che nell'anno 2023 la spesa effettivamente da sostenere per lavoro flessibile ammonta ad € 26.916,96 per le due unità cat. C 1 e C2 e pari ad € 22.752,47 per l'unità cat. D1, assunta a tempo determinato fino al 31/12/2023 con incarico di cui all'art.110 comma 2 del TUEL destinato all'Ufficio Lavori Pubblici, erroneamente individuato nel PTFP 2022-2024 come comma 1 e pertanto con esclusione della relativa spesa dal calcolo del limite per lavoro flessibile;

Dato atto, altresì, che la spesa necessaria per far fronte alla retribuzione dell'unità assunta a tempo determinato assorbirebbe quasi interamente l'ammontare delle risorse che l'Ente può destinare alla copertura di assunzioni mediante tipologie di lavoro flessibile, ai sensi del disposto letterale dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010;

Considerato che l'Ente, in coerenza con il PTFP 2022-2024 con determina di approvazione del bando di concorso n. 177 del 27/02/2023, ha avviato la procedura per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità cat. D1 tecnico per coprire il fabbisogno dell'Ufficio e che dopo l'espletamento delle relative prove concorsuali, avvenute tra luglio e agosto 2023, è stata approvata la relativa graduatoria finale con determina n. 698 del 30/08/2023 a cui seguirà a breve termine l'assunzione in servizio del vincitore;

Ritenuta, peraltro, l'assoluta ed urgente necessità di provvedere alla temporanea copertura del fabbisogno nell'Ufficio di cui trattasi con contratto a tempo determinato, trattandosi anche in questo caso di professionalità indispensabile per garantire la funzionalità di un servizio essenziale dell'Ente, qual è il Servizio opere pubbliche, classificato come "indispensabile" per i Comuni, unitamente a tutti i "servizi connessi all'ufficio tecnico comunale", dall'art. 1 del D.M. Interno 28.05.1993, in G.U. n. 145 del 23.06.1993;

Considerato, altresì, che il contingente di personale assegnato all'Ufficio tecnico, Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente è costituito da un solo funzionario tecnico che, senza l'unità assunta a tempo determinato, sarebbe altrimenti del tutto insufficiente a sostenere il carico di attività gravante sull'Ufficio, tenuto conto anche dei numerosi adempimenti legati alla realizzazione dei progetti a valere su risorse PNRR, per i quali il Comune è risultato beneficiario di fondi;

Constatato che, applicando il limite di spesa per lavoro flessibile determinato secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 e ss.mm.ii., l'importo a disposizione dell'Ente per tali tipologie contrattuali, pari ad € 27.649,37, non sarebbe sufficiente a coprire le inderogabili e straordinarie esigenze di copertura del fabbisogno dell'Ufficio Lavori pubblici, nelle more dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato dopo la conclusione del relativo concorso, per le quali esigenze si prevede, per il 2023, la spesa di € 22.752,47, necessaria ad assicurare la funzionalità minima di servizi essenziali per il Comune;

Tanto premesso e considerato, dando attuazione al principio di diritto affermato dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 15/2018, sopra richiamata, si ritiene di poter rideterminare il limite di spesa per lavoro flessibile dell'Ente nella somma complessiva di € 49.669,43, integrante l'importo strettamente necessario per far fronte alle temporanee carenze suezidenziate;

Sebbene la Corte dei Conti, nella deliberazione citata, abbia statuito che la nuova soglia di spesa, così rideterminata, "dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi", questo Ente, in un'ottica prudenziale di contenimento della spesa per lavoro flessibile, ritiene di autolimitare l'applicazione e la fruizione del limite di spesa come sopra ricostituito alla sola annualità 2023, tornando a valere - negli anni successivi - la soglia storica 2009 quantificata in € 27.649,37.

RICHIAMATI i vigenti riferimenti:

- Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
- CCNL Funzioni Locali,

- D.Lgs. n.267/2000,
- D.Lgs. n.165/2001;

CON IL PRESENTE DOCUMENTO

Per le motivazioni riportate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente documento:

Si dà atto che ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, il D.L. n. 34/2019 ha introdotto il CRITERIO DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA, le cui disposizioni attuative sono rinvenibili nel D.MIN. PA 17 marzo 2020 e nella CIRC. MIN. PA del 13/05/2020. Il limite di spesa complessiva per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, calcolato secondo le disposizioni citate, e prendendo a riferimento i dati degli ultimi tre rendiconti approvati (anni 2020, 2021 e 2022), ammonta a complessivi € 933.213,72, come da prospetto allegato B).

Si dà atto, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 14/09/2023 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale di cui all'art. 33, D.lgs. n. 165/2001, a seguito della quale è stato dato atto dell'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale.

Si dà atto che è prevista n. 1 cessazione di personale con qualifica di istruttore amministrativo C4 (Area degli istruttori) con decorrenza da ottobre 2023.

Facendo seguito a quanto indicato nel DUPS 2023/2025, si fa presente la volontà di procedere al reclutamento di n. 1 istruttore amministrativo (Area degli Istruttori) a tempo pieno e indeterminato con decorrenza da ottobre 2023 e di n. 1 istruttore amministrativo (Area degli Istruttori) ai sensi dell'art. 1, co. 557 L. 311/2004, per 12 ore settimanali.

Si dà atto che è in corso di definizione la procedura avviata con determina di approvazione del bando di concorso n. 177 del 27/02/2023, rettificata con determina n. 249 del 17/03/2023, per l'assunzione di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D - posizione economica D1 di cui alla graduatoria approvata con determina n. 698 del 30/08/2023.

Nel 2023 è prevista la conferma dell'incarico di n. 1 unità a tempo determinato di istruttore direttivo tecnico, cat. d1, al 50 % (18 ore settimanali) ai sensi dell'articolo 110, c. 2, del d. lgs n. 267/2000 - area tecnica - settore "Il.pp. " e di n. 1 unità a tempo determinato di un istruttore amministrativo, cat. c1, a 20 ore settimanali tramite agenzia interinale.

Nel triennio si conferma la necessità di ricorrere all'utilizzo di personale di altri Comuni, nel rispetto di quanto consentito dall'art. 1 comma 557 della l. n. 311/2004, e del limite di spesa riportato nel DUP 2023/2025, costituito da:

- un posto di Istruttore per mesi 6 a 6 ore settimanali;
- un istruttore per mesi 3 a 12 ore settimanali.

Si dà infine atto che questo ente risulta in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 e che per il reclutamento dell'istruttore amministrativo full time al 100% si ricorrerà prioritariamente, previo espletamento della mobilità obbligatoria ex art. 34bis del d.lgs. n. 165/2001, all'utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti, con stipula di apposita convenzione.

Infine, si riassume il COSTO COMPLESSIVO DEI POSTI COPERTI E DA RICOPRIRE NEL TRIENNIO:

- ANNO 2023: € 755.379,49 comprensiva delle n. 2 nuove assunzioni a tempo indeterminato e di n. 1 assunzione ai sensi dell'art. 1, co. 557 L. 311/2004, per i mesi ottobre-novembre- dicembre 2023;
- ANNO 2024: € 776.388,07;
- ANNO 2025: € 776.388,07.

Sulla presente sezione è stata acquisita l'asseverazione del Revisore dei conti in merito al permanere degli equilibri di bilancio nel triennio (allegato C).

SI APPROVA il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale PTFP 2023-2025 quale sezione del PIAO provvisorio 2023 -2025, fermo restando il restante contenuto di tale documento di programmazione, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 di definizione delle dotazioni organiche.

SI DA' ATTO che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 e 5 del citato DPCM 17 marzo 2020.

SI DA' ATTO che la programmazione delle risorse umane in funzione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione avviene

nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 non supera il valore medio della spesa del triennio 2011/2012/2013 di cui all'art.3, comma 5, D.L. n.90/2014 ed è pari ad € 916.588,73, nonché la spesa per assunzioni a tempo determinato come rideterminata nella somma complessiva di € 49.669,43, integrante l'importo strettamente necessario per far fronte alle temporanee carenze evidenziate in premessa e in linea con il principio di diritto affermato dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 15/2018.

SI AUTORIZZA per il triennio 2023-2025 ad effettuare le eventuali assunzioni a tempo determinato, ovvero forme di reclutamento temporaneo quali il ricorso a "scavalchi di eccedenza" ex art. 1 comma 557 L. 311/2004, che si dovessero rendere necessarie solo ed esclusivamente per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale dell'Ente ed in particolare per l'anno 2024 si autorizza il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per una unità appartenente all'Area degli istruttori, ex cat. C1 per 20 ore settimanali per le esigenze del 2° Settore-Servizi alla persona da destinare alla Biblioteca comunale, nelle more della conclusione delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità con il profilo di bibliotecario.

SI PRECISA che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

SI TRASMETTE il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale PTFP 2023-2025 quale sezione del PIAO 2023-2025 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

SI DA ATTO che il presente documento, quale Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale PTFP 2023-2025 quale sezione del PIAO 2023-2025, verrà pubblicato nei modi e tempi di legge.

ANNO 2023

unità	profilo professionale	area	modalità di assunzione	tipo di rapporto	costo/ decorrenza	destinazione
1	Istruttore contabile	contabile	scorrimento graduatoria altri enti	tempo indeterminato	16/10/2023	Settore contabile
					ore 36	
1	Istruttore tecnico	tecnica	incarico art.110-comme 2 TUEL	tempo determinato	01/01/2023	Settore tecnico
					ore 18	
1	Istruttore amministrativo	servizi alla persona	contratto somministrazione lavoro	tempo determinato	01/01/2023	Biblioteca
					ore 20	
1	Istruttore amministrativo	servizi demografici	utilizzo dipendenti altri enti	scavalco art.1 comma 557	01/01/2023	Servizi demografici
					ore 6	
1	funzionario di vigilanza	polizia locale	utilizzo dipendenti altri enti	scavalco art.1 comma 557	01/11/2023	Settore polizia locale
					ore 12	

ANNO 2024

unità	profilo professionale	area	modalità di assunzione	tipo di rapporto	costo	note
1	Istruttore amministrativo	servizi alla persona	contratto somministrazione lavoro	tempo determinato	ore 20	Biblioteca comunale

ANNO 2025

unità	profilo professionale	area	modalità di assunzione	tipo di rapporto	costo	note